

*S-verbale<N. 75.707 REPERTORIO N. 32.013RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA RIOTOR-

TO

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette ottobre duemilaventi

27 ottobre 2020

In Piombino frazione Riotorto , nella sede dell'Associazione
Pubblica Assistenza Riotorto in via delle scuole n 15--

Alle ore 16 (sedici).

Innanzi a me dott.ssa ANGELA LALLO, NOTAIO residente in Piom-
bino iscritta presso il Collegio Notarile di Livorno <>è pre-
sente>

<- BAGNOLI VASCO, nato a Piombino il giorno 10 settembre
1944, residente a Piombino Riotorto Via Martiri della Libertà
n. 45, codice fiscale BGN VSC 44P10 G687V,

<>><Comparente cittadino italiano della cui identità personale
io notaio sono certo, il quale nella qualità di Presidente >
dell'Associazione Pubblica Assistenza Riotorto <-- con sede
in Piombino Via delle Scuole 15 , titolare del codice fisca-
le 81001570498 Partita IVA 00470030495

dichiara>

che trovasi riunita in questo luogo, in questo giorno ed ora
l'assemblea straordinaria in seconda convocazione dei soci
dell' Associazione Pubblica Assistenza Riotorto <--

, convocata ai sensi del vigente statuto sociale per discutere

e deliberare sul seguente ordine del giorno in seduta straor-

dinaria :

-illustrazione, approvazione e messa agli atti del nuovo Sta-

tuto

E fa richiesta a me notaio di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fatta io notaio do atto di quanto se-

gue:

assume la Presidenza dell'Assemblea il componente **BAGNOLI**

VASCO il quale constata e da atto sono presenti di persona

ventotto soci che è presente l'organo amministrativo in perso-

na del comparente e dei signori Bientinesi Vasco, Bianchi Gra-

ziano, Pierini Sauro, Cianchi Maurizio, Rondoni Tiziana; as-

sente giustificato l'organo di controllo

Che pertanto l'assemblea è validamente costituita in seconda

convocazione ,essendo andata deserta la prima , ed atta a

delibera sull'argomento all'ordine del giorno in seduta

straordinaria

Il Presidente illustra le ragioni che hanno certificato in

```
previsione di un adeguamento statutario alle norme sul terzo
```

settore, la revisione completa dello Statuto per renderlo più

conforme alle esigenze operative dell'Associazione

Le modifiche apportate sono state illustrate all'assemblea

dall'avv. Luca Arnici che ha curato la redazione del nuovo

statuto

	Non viene data lettura dello Statuto in quanto già inviato ai	
	soci ed in loro possesso	
	Non ci sono interventi	
	Invitata a votare l'Assemblea delibera all'unanimità l'appro-	
	vazione del nuovo Statuto Sociale nella sua interezza e nei	
	singoli articoli che lo compongono	
	L'assemblea delega il Presidente ad apportare allo Statuto le	
	eventuali modifiche richieste dalle Autorità che procederanno	
	all'iscrizione dell'Associazione sul Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore	
	Il testo del nuovo Statuto viene consegnato a me notaio per	
	allegarlo al presente verbale sotto la lettera A omessane le	
	lettura	
	Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea in seduta	
	straordinaria si scioglie alle ore 16,10 per continuare in se-	
	duta ordinaria	
	Richiesto io	
	Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura	
	alla parte che da me interpellata lo dichiara conforme, lo ap-	
	prova e con me notaio lo sottoscrive alle ore 16,15	
	Consta di un foglio scritto di pugno da me notaio in parte ed	
	in parte a macchina da persona di mia fiducia per tre pagine	
	intere e la quarta fin qui	
	Firmato: Vasco Bagnoli/ANGELA LALLO NOTAIO	

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PIOMBINO IL 2 NOVEMBRE 2020 AL N 2587 SERIE 1T ~~---~~verbale-S*

*S-statutoAllegato **A)** all'atto rep 75707/32013

STATUTO VIGNALE RIOTORTO

PREMESSA

La "Associazione di Pubblica Assistenza di Riotorto" è stata fondata nel 1905, come risulta dall'atto notarile del 7 novembre 1965 (redatto dal Notaio Carlo Lollo, Rep. 26091 e Racc. 2086) con il quale gli allora 46 associati comparenti, tutti residenti nella frazione di Riotorto, dichiararono di appartenere ad una associazione di fatto, non riconosciuta, ivi corrente e dedicata all'attività di pubblica assistenza sin dall'anno 1905.

Nel 1965 fu dunque approvato il primo statuto, poi modificato in data 26 gennaio 1969 su indicazione del Ministero della Sanità e su richiesta del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nel corso delle pratiche amministrative preliminari al riconoscimento della personalità giuridica.

TITOLO I

	PRINCIPI GENERALI	
	Art. 1 – Costituzione	
	1.1 E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata	
	"Associazione di Pubblica Assistenza di Vignale Riotorto -	
	ODV", identificata anche con la sigla "A.P.A.", e di seguito	
	più brevemente indicata anche come “l'Associazione”.	
	1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organiz-	
	zazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno	
	distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunica-	
	zione e manifestazione al pubblico.	
	1.3 Il vessillo dell'Associazione è rappresentato da una ban-	
	diera di colore bianco con in mezzo una croce rossa avente al	
	centro una stella bianca.	
	1.4 La durata dell’Associazione è illimitata.	
	1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli	
	eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associati-	
	vi, nonché dai principi generali dell’ordinamento giuridico,	
	ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive	
	integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e re-	
	gionali.	
	1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbli-	
	che Assistenze (A.N.P.AS).	
	Art. 2 – Sede	
	L’Associazione ha sede nel Comune di Piombino, Località Rio-	
	torto.	

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone che riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del volontariato e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 L'Associazione non persegue scopo di lucro e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale. L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, rispettando le indicazioni del Consiglio Direttivo.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute

	e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo	
	e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Di-	
	rettivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore	
	dei terzi e della generalità della popolazione.	
	Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse	
	4.1 Le principali attività dell'Associazione sono:	
	a)gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, socia-	
	li e sociosanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di	
	trasporto degli ammalati e dei feriti, i servizi di guardia	
	medica e di diagnostica, specialistica ambulatoriale, realiz-	
	zati direttamente od in collaborazione con le strutture pub-	
	bliche o tramite partner privati, compresi i servizi di mutua-	
	lità;	
	b)le iniziative di educazione, informazione e formazione sani-	
	taria, di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sani-	
	tari e sociali compresa la formazione del volontario in colla-	
	borazione con i progetti A.N.P.A.S. nazionale e regionale;	
	c)i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domi-	
	ciliari, per sostegno delle persone anziane, con disabilità e	
	comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali	
	ed economiche;	
	d)gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed	

	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	e) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;	
	f) la promozione ed organizzazione di iniziative di carattere	
	culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire l'integrazione	
	fra le persone, ivi compresi raduni e manifestazioni;	
	g) la raccolta fondi anche mirata al finanziamento di specifici	
	progetti relativi alle altre attività associative.	
	4.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse e di carattere	
	secondario nonché strumentale rispetto a quelle di	
	interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti	
	stabiliti dalla vigente normativa..	
	4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività di cui al comma che precede nella	
	relazione di missione, in una annotazione in calce al rendi-	
	conto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	TITOLO II	
	ASSOCIATI E VOLONTARI	
	Art. 5 - Associati e volontari	
	5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che con-	
	dividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e	
	che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni	
	di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni po-	
	litiche, condizioni personali e sociali.	
	5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazio-	
	ni di volontariato.	

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a)fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b)ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

c)volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 14, si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.5 Non possono svolgere attività di volontariato coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in mo-

	do personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività	
	di volontariato per la realizzazione delle finalità	
	dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia in-	
	serito nel registro dei volontari.	
	5.8 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di ver-	
	sare la quota di associazione annualmente stabilita e l'anno-	
	tazione nell'apposito libro degli associati, decorre dalla da-	
	ta di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia,	
	motivando il solo rigetto, sulla domanda del candidato entro	
	30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.	
	5.9 L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso moti-	
	vato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunica-	
	zione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima	
	riunione utile.	
	5.10 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile	
	né ripetibile.	
	Art. 6 - Diritti e doveri degli associati	
	6.1 I diritti degli Associati sono:	
	a)partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo	
	statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;	
	b)essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed	
	avanzare proposte agli organi associativi;	
	c)usufruire dei servizi che l'Associazione svolge in favore	
	della comunità;	
	d)esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le rela-	

	zioni dell'Associazione, presentando apposita domanda scritta	
	e motivata al Consiglio Direttivo che avrà 60 (sessanta) gior-	
	ni per evadere la richiesta;	
	e)chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei ter-	
	mini previsti dallo statuto;	
	f)partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggioren-	
	ni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da	
	almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle	
	quote e dei contributi al momento della riunione;	
	g)eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione	
	che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e	
	siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi	
	al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in	
	una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	6.2 I doveri degli Associati sono:	
	a)rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi e	
	le deliberazioni degli organi associativi;	
	b)impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative	
	e rispettare gli impegni assunti;	
	c)essere in regola con il versamento della quota associativa e	
	dei contributi eventualmente deliberati;	
	d)tenere un comportamento che non sia in contrasto con i prin-	
	cipi dell'Associazione e con i fini statutari;	
	h)non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli	

interessi della Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi rispetto al 31 dicembre;

b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento, nel termine stabilito dall'organo associativo competente, della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo

	la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio	
	tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.	
	7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione	
	dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga	
	dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedi-	
	mento.	
	7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della	
	quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il re-	
	cesso è stato esercitato.	
	TITOLO III	
	ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE	
	Art. 8 - Organi associativi	
	8.1 Sono organi dell'Associazione:	
	A)l'Assemblea degli associati;	
	B)il Consiglio Direttivo;	
	C)il Presidente;	
	D)l'Organo di Controllo.	
	8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad	
	eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, se nomina-	
	to, iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentante da-	
	gli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo	
	stabilito annualmente dall'Assemblea.	
	8.3 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati	

ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto ad un solo voto gli Associati che siano organizzazioni di volontariato iscritte da almeno tre mesi che siano in regola con il versamento delle quote associative. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni di legge; eccezionalmente detta assemblea può essere differita entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il

Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione delle sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sull'eventuale sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condi-

zione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 48 (quarantotto) ore dalla prima, con la presenza di almeno 20 aventi diritto al voto.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole

persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; le modifiche statutarie risultano approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto. In ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto. E' escluso il voto per delega.

10.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

	b)deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;	
	c)deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;	
	d)la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;	
	e)la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la loro elezione e revoca, adottando una eventuale delibera sia sulle modalità di elezione sia sulla nomina della commissione elettorale;	
	f)deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;	
	g)deliberare l'istituzione o la soppressione di eventuali sezioni distaccate;	
	h)deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;	
	i)determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;	
	j)determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;	
	k)deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;	
	l)deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	m)deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei	

	loro confronti;	
	n)deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguen-	
	te devoluzione del suo patrimonio;	
	o)deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per	
	legge o per statuto.	
	Gli amministratori non hanno diritto al voto per le delibere	
	di approvazione del bilancio o rendiconto e per quelle che ri-	
	guardano la loro responsabilità.	
	Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti	
	12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio	
	Direttivo composto da un numero dispari di associati consi-	
	glieri, mai inferiore a 7 e mai superiore a 9.	
	12.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4	
	(quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.	
	12.3 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, en-	
	tro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, il Pre-	
	sidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione	
	del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di	
	almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.	
	12.4 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle	
	direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione,	
	nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al	
	conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazio-	
	ne ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale sco-	
	po adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore an-	

damento dell'Associazione.

12.5 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a)promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

b)predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c)fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

d)amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

e)predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ivi compresa la relazione di missione e i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

f)deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

g)deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti

contrattuali relativi;

	ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento	
	delle finalità statutarie di cui al presente statuto;	
	p)nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione	
	al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;	
	q)deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per	
	legge o per statuto.	
	12.6 Il Consiglio Direttivo può nominare i responsabili ed i	
	coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche	
	fra gli associati non consiglieri, nonché rilasciare deleghe	
	ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compi-	
	mento, anche in via continuativa, di determinati incarichi,	
	nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione	
	e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al	
	patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, sta-	
	bilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti ed	
	eventuale rappresentanza dell'ente.	
	12.7 L'Organo di Controllo, se nominato, è invitato permanente	
	alle riunioni del Consiglio Direttivo. La convocazione del	
	Consiglio Direttivo, con il relativo ordine del giorno, è co-	
	municato ai rappresentanti dei volontari se nominati dal rego-	
	lamento.	
	12.8 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo	
	hanno diritto di parola ma non di voto.	
	12.9 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riu-	
	nioni del Consiglio Direttivo.	

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni mese.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione all'Associazione.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può

adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di ele-
zione alle cariche associative o quando la deliberazione ri-
guarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Con-
siglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su
specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il
Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di
fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione
delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rie-
leggibile senza limite.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni
spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per
i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e
sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e,
in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari
che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quan-
to attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.5 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adotta-
re i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sal-
vo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione suc-

cessiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Ufficio di Presidenza

16.1 Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, un organo esecutivo, l'Ufficio di Presidenza composto da un numero dispari di consiglieri, mai inferiore a 3 e mai superiore ad 5, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, che ha il compito precipuo di eseguire le deliberazioni del Consiglio stesso, ed al quale si potrà delegare ogni altra attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

16.2 Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 17 - Organo di Controllo

17.1 L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale composto da tre membri, purché almeno uno iscritto all'Albo dei revisori legali, indipendentemente dal raggiungimento dei parametri minimi previsti dalla legge per la sua obbligatorietà.

17.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assem-

blea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

17.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, ovvero il rediconto finanziario per cassa, predisposti dal Consiglio di Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

17.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a)il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;

b)la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c)la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se ap-

plicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidariistiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, ed a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei revisori legali.

17.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

17.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Decadenza dalla carica e sostituzione

18.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la con-

	danna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad eser-	
	citare uffici direttivi;	
	b)l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo,	
	di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in ge-	
	nere con l'Associazione;	
	c)la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;	
	d)l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle	
	riunioni dell'organo di appartenenza.	
	18.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede,	
	le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono	
	chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui ap-	
	partengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa	
	dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima	
	riunione utile.	
	18.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data	
	notizia agli associati e contestuale comunicazione all'inte-	
	ressato.	
	18.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi,	
	ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione	
	di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente	
	della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di	
	tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a coopta-	
	zione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'inca-	
	rico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capaci-	

tà ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

18.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

18.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio, che decade altresì se almeno un terzo dei suoi componenti abbiano motivatamente rassegnato le proprie dimissioni; in entrambe dette ipotesi il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni, da tenersi nei successivi 10 (dieci) giorni, per procedere all'elezione suppletiva degli organi associativi decaduti.

18.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Verbalizzazione riunioni

19.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente

	dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.	
	19.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.	
	19.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.	
	19.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.	
	TITOLO IV	
	RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO	
	Art. 20 - Risorse	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	a)dalle quote associative;	
	b)da contributi richiesti agli associati;	
	c)dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;	
	d)dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;	
	e)dalle rendite patrimoniali;	
	f)dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;	
	g)dalla raccolta di fondi;	
	h)dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a	

fini di sovvenzione;

i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di

	destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territo-	
	rio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica	
	utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo com-	
	petente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione	
	del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità	
	dal predetto parere sono nulli.	
	21.4 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indi-	
	retto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale,	
	così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, du-	
	rante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per	
	legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavorato-	
	ri e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti	
	degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto asso-	
	ciativo.	
	21.5 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione	
	delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi	
	patrimoniali dell'Associazione stessa.	
	21.6 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di	
	utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017 e	
	sue successive modifiche.	
	TITOLO V	
	DOCUMENTAZIONI CONTABILI	

Art. 22 - Esercizio finanziario e scritture contabili

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

22.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo e quello sociale, se obbligatorio per legge, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

22.4 La documentazione contabile di cui sopra dovrà essere redatta in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

a)il registro dei volontari;

b)il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se esistente.

23.2 Tutti i libri di cui al comma che precede sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo quello delle adunanze dell'Organo di Controllo, tenuto dall'organo cui si riferisce.

Art. 24 - Regolamenti

24.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

24.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi, anche su proposta degli associati che prestano attività di volontariato.

24.3 L'Assemblea approva altresì un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

24.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 25 - Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

25.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza, che cureranno la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Firmato: Vasco Bagnoli/ANGELA LALLO NOTAIO